



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO
e BEVILACQUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2023

Disposizioni e delega al Governo per l’istituzione di Scuole
dell’infanzia a indirizzo musicale

ONOREVOLI SENATORI. - Anche a prescindere dalle singole, meritevoli e mirate proposte del Legislatore, un riordino e un'armonizzazione degli studi musicali e coreutici sarebbero oltremodo necessari dal momento che la disciplina musicale troppo spesso non viene sufficientemente valorizzata, sebbene costituisca un fondamentale strumento educativo a disposizione degli insegnanti, e tale da consentire di intervenire in diversi ambiti nella formazione del bambino.

Se è vero che le leggi servono a garantire, oltre un diritto in astratto, anche il potere di esercitarlo, esse servono soprattutto quando un « sistema » - come in questo caso quello dell'istruzione degli studi artistici e musicali - soffre di lacune e incongruità causate spesso dalla mancata adozione di decreti attuativi e regolamenti (ormai è fin troppo facile, trascorsi vent'anni e più, rimarcare nel merito la mancata attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché da una miopia politica che non ha sufficientemente sostenuto la conservazione e lo sviluppo di un patrimonio artistico, e di un potenziale umano di cui va storicamente e giustamente fiero il nostro Paese.

Tutto ciò nel contesto di una scuola pubblica che consenta a ogni cittadino l'esercizio e la comprensione di un più vasto raggio della storia dell'uomo, e di un diritto di espressione che passi attraverso linguaggi non verbali e artistici i quali, mentre concor-

rono al progresso materiale o spirituale della società, contribuiscono a renderla migliore. E con particolare riferimento all'incremento dell'attitudine musicale in età evolutiva, che aiuta lo sviluppo della capacità linguistica e l'attitudine all'ascolto, permettendo di scoprire e sviluppare le capacità vocali e musicali del singolo, insieme con la coordinazione motoria.

Dagli studi di pedagogia più avanzati emerge, infatti, come la musica riesca a rendere i bambini meno aggressivi e più motivati all'apprendimento, condividendo spazi, suoni e silenzi, e sviluppando la capacità di aggregazione e socializzazione. Detti studi hanno certificato come la musica, di per sé, costituisca elemento di particolare rilievo nello sviluppo del bambino, fungendo da particolare stimolo per le capacità di concentrazione e di attenzione, lo sviluppo cognitivo, l'abilità di linguaggio, e producendo effetti positivi sulla struttura e sulle funzionalità del cervello.

Già a far tempo dall'ultimo scorcio del secolo scorso e sino a quando è stata emanata la citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, il sistema di formazione musicale procedeva su due binari paralleli, difficilmente sovrapponibili: quello « educativo-orientativo » e quello « professionalizzante ». Il primo, impartito attraverso la scuola dell'obbligo, l'Istituto magistrale e la Scuola magistrale; il secondo, appannaggio esclusivo dei conservatori di musica. Nella scuola primaria l'insegnamento della musica era, ed è tuttora affidato a un insegnante cui non è richiesta alcuna formazione specifica.

Tuttavia, la mancata applicazione della legge n. 508 del 1999 pone il problema, ancora non risolto, di poter offrire ai nostri

bambini e ai nostri ragazzi una formazione pre-accademica di base adeguata all'interno della scuola pubblica, garantendo a tutti, senza distinzione, la possibilità di usufruire di quel diritto di eguaglianza e libertà affermato dalla nostra Costituzione.

Il presente disegno di legge si propone, nello specifico, di colmare alcune lacune, se pur circoscritte, e armonizzare il percorso degli studi musicali, inserendosi in un segmento dell'attuale cornice normativa, senza stravolgerla e solo al fine di potenziarla. Considerando che i bambini sono naturalmente attratti dalla musica, la fascia di età dalla nascita ai sei anni appare sicuramente quella più appropriata affinché essi possano divenire « madrelingua » anche in questa disciplina.

Esistono, poi, alcuni lodevoli precedenti come nel caso di Berlino, dove esiste un asilo musicale comunale in cui i bambini hanno a disposizione giochi e strumenti, che alternano con lo stesso entusiasmo, o l'asilo di Revigliasco, frazione del comune di Moncalieri, che già da alcuni anni ha orientato la sua attività didattica verso l'educazione musicale, da integrare con le altre attività svolte quotidianamente dai bambini, organizzando incontri, corsi e piccoli spettacoli.

Da ultimo, Genova - grazie all'approvazione di una mozione del Movimento 5 Stelle - si è fatta interprete di un progetto pilota per la creazione di « scuole d'infanzia musicali », che ha preso forma presso tre istituzioni scolastiche comunali, dislocate tra centro città e il Ponente genovese. Pertanto, nel far tesoro delle indicazioni di Maria Montessori, secondo la quale la musica aiuta e potenzia la capacità di concentrazione, queste due scuole, oltre alle consuete attività, sono impegnate a organizzare laboratori

tematici per esplorare suoni e ritmi del territorio, suoni della natura, la voce e il canto, il movimento.

Nel merito, con l'articolo 1 del disegno di legge si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e a decorrere dal primo anno scolastico utile, un decreto legislativo recante disposizioni per l'istituzione, di « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale », all'interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni di età, equamente distribuite su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale. Prevede inoltre (comma 2) che le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere accordi di rete, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrale (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute. Il comma 3, infine, prevede la copertura finanziaria per la formazione dei docenti, nel limite di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, ovvero la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale)

1. Al fine di introdurre nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia misure di riorganizzazione e qualificazione, ovvero di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per l'istituzione, a decorrere dal primo anno scolastico utile, di « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale », all'interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età, equamente distribuite su tutto il territorio nazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale;

b) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti di cui all'articolo 2;

c) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione;

d) prevedere che i contenuti e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale, nonché la definizione delle finalità e degli obiettivi formativi in entrata e in uscita, siano elaborati da un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);

e) garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento dell'educazione musicale nell'ambito del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età, nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

f) prevedere l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, en-

tro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 2.

(Formazione degli insegnanti)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dall'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, la formazione richiesta per i docenti, ovvero i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale » di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

2. Al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente di cui al comma 1 del presente articolo le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa, possono promuovere accordi di rete, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

3. Alla formazione dei docenti di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, a

valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle delega recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00